



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ordinanza del Sindaco

ORDINANZA N. 8 del 21/06/2017

OGGETTO: Ordinanza per la limitazione dei consumi idrici

IL SINDACO

Vista la comunicazione, prot. 7191 del 14/6/2017, della soc. Acque Toscane spa, gestore del servizio di pubblico acquedotto, con la quale si informa che, a seguito del perdurare delle alte temperature ed in assenza di precipitazioni significative nel corso dei mesi estivi, sono necessarie diverse misure:

- invito al risparmio idrico tramite i mezzi di informazione;
- riduzione della pressione nei distretti della rete idrica del Comune;
- emissione ordinanza del Sindaco per la limitazione dei consumi;

Visto il comunicato dall'Autorità Idrica Toscana del 17/6/2017, con il quale è stato reso noto lo stato di emergenza idrica e idropotabile dichiarato dal Presidente della Regione Toscana, e con il quale si raccomanda a tutti i Sindaci della Toscana l'emanazione delle ordinanze per il divieto dell'uso dell'acqua potabile per attività non strettamente necessarie (tipo lavaggio auto, innaffiamento orti e giardini), e si raccomanda agli enti gestori il massimo sforzo nel recupero delle perdite dalle tubazioni, anche attraverso la limitazione della pressione notturna

Ravvisata la necessità di dover regolamentare il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio comunale, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze presenti sul territorio;

Considerato che l'amministrazione si adopera per utilizzare le risorse idriche disponibili in modo da garantire l'erogazione costante;

Ritenuto di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare, per quanto possibile, il minimo indispensabile di acqua per usi potabili;

Valutato che l'aggravamento della crisi idrica, in particolar modo durante il periodo estivo, potrebbe generare problemi di carattere igienico-sanitario;

Ritenuto necessario dover provvedere con immediatezza ad impartire disposizioni volte a razionalizzare l'uso dell'acqua erogata tramite acquedotto, ai sensi dell'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, a titolo precauzionale, per la protezione dell'ambiente e la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica;

Considerata pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili, alimentari e igienicosanitari, quali: irrigazione di orti e giardini, lavaggio autoveicoli ecc.;

Considerato che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPGRT n. 29/R del 26/05/2008 *"Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a tarzi dal gestore del servizio idrico integrato"*;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa

Dalla data di esecutività della presente ordinanza, sino al termine dell'attuale criticità idrica, che sarà comunicata tramite espressa revoca dell'ordinanza stessa, a tutti gli utenti del servizio idrico nel Comune di Ponte Buggianese:

- **l'impiego dell'acqua prelevata dall'acquedotto pubblico esclusivamente per gli usi domestici, potabili, alimentari e igienico-sanitari;**

- un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto, facendo riferimento alle regole di comportamento e alle informazioni contenute, in particolare nel citato Regolamento Regionale n. 29/R del 2008

VIETA

l'impiego di acqua potabile per ogni altro uso diverso da quello domestico, alimentare, igienico-sanitario e idrico-potabile, come per le seguenti attività a titolo meramente esemplificativo:

- lavaggio cortili e piazzali;
- lavaggio veicoli, innaffiamento di giardini, prati ed orti;
- riempimento vasche da giardino, fontane ornamentali ecc

Sono escluse da divieto le forniture erogate per fini particolari, in base a contratti specifici tra utente ed ente erogatore;

AVVERTE

- che qualsiasi utilizzo dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, diverso da quello come sopra consentito, sarà sanzionato;
- che la responsabilità per eventuali inadempienze verranno fatte ricadere su chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito dove tali violazioni avranno luogo;
- che la sanzione pecuniaria amministrativa prevista nei confronti di chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza sarà applicata ai sensi dell'art. 7 bis del Dec. Lg. 18 agosto 2000 n. 167; in merito al procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie, sarà applicato quanto disposto dalla legge n. 689/1981 e dalla L.R.T. n. 81/2000 e ss.mm.ii;
- che verso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

INFORMA

che ai sensi della legge 241/90, Responsabile del Procedimento è l'Arch. Saskia Cavazza, Funzionario dell'Area 3 Servizi Tecnici del Comune di Ponte Buggianese;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio per meri scopi di notizia;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito web del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Polizia Municipale per quanto di competenza e per la conservazione;
 - alla Soc. Acque Toscane spa affinché provveda ad informare la cittadinanza e metta in atto il massimo sforzo nel recupero delle perdite dalle tubazioni, anche attraverso la limitazione della pressione notturna, come indicato nel comunicato della Autorità Idrica Toscana del 17/6/2017;
 - al Settore Sistema Regionale di Protezione Civile.

Pier Luigi Galligani